

Allegato sub B al n° 5834 di raccolta

STATUTO

Art. 1

Genesis, denominazione e modello di riferimento

E' costituita, in esecuzione delle disposizioni testamentarie della defunta Maria Antonietta Bernardi Ved. Zaina, la Fondazione denominata **"FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI ETS"**.

La fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

In relazione a quanto disposto nella disciplina transitoria di cui al successivo art. 16 la denominazione che precede, contenente l'acronimo "ETS", potrà essere utilizzata dalla fondazione solo una volta divenuto efficace il presente statuto e comunque non prima dell'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede in **Conegliano** all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Art. 3

Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare la Fondazione ha la finalità di promuovere e sostenere iniziative di cura, assistenza, educazione e riabilitazione di minori che versano in situazioni di disagio e difficoltà socio sanitarie anche mediante la conclusione di convenzioni con altri Enti.

L'ente pertanto persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), dell'art. 5 del CTS);
- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b), dell'art. 5 del CTS);
- prestazioni socio-sanitarie (lett. c) dell'art. 5 del CTS);
- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, (lett. d), dell'art. 5 del CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h) dell'art. 5 del CTS);

- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g) dell'art. 5 del CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i) dell'art. 5 del CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa (lett. l dell'art. 5 del CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, di beni e/o servizi a sostegno delle persone svantaggiate (lett. u) dell'art. 5 del CTS).

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte la Fondazione potrà gestire servizi a domicilio, realizzare e promuovere iniziative ed attività educativo formative, in particolare corsi di aggiornamento per operatori sociali e sanitari, insegnanti e altre figure professionali su materie attinenti la cura, la tutela e la promozione del benessere dei minori in un'ottica multidisciplinare.

Art. 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- iniziale di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero);
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali e connesse;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che provengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio minimo della fondazione, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con acquisizione della personalità giuridica non potrà essere inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

A ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6

Volontari

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'opera di volontari come definiti dall'art. 17 comma secondo del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari ai sensi di legge. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Al riguardo, si applica la disciplina di cui agli artt. 17 e

18 del Codice del Terzo Settore).

Art. 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Per ogni esercizio deve essere redatto altresì, a cura del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo da sottoporre al controllo dell'organo di controllo. Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo relativo al successivo esercizio finanziario e la sua approvazione.

Art. 8

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- 1) una persona nominata dalla Presidenza dell'associazione "La Nostra Famiglia";
- 2) due persone nominate dal Vescovo Diocesano;
- 3) un medico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Treviso;
- 4) un docente, anche in quiescenza, appartenente all'Istituto comprensivo su nomina del dirigente scolastico avente competenza sul territorio di Colfosco di Susegana;
- 5) due persone di età uguale o superiore ai 30 (trenta) anni, nominate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione come sopra nominato su proposta del Presidente.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina del Consiglio di Amministrazione, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta

giorni dalla richiesta, il soggetto e/o l'autorità prevista per legge, scegliendo tra persone che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al proseguimento dei fini istituzionali.

I consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i consiglieri venuti a mancare. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Definisce gli obiettivi e i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- può emanare il regolamento interno relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi,

qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, presso la sede della fondazione o in luogo diverso purché nel territorio della Regione Veneto. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri; l'avviso, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione, deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso può essere inviato quarantotto ore prima con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, documentate ed approvate dall'organo stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono, in tutto o in parte, svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 10

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del consiglio di amministrazione è nominato dai consiglieri fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei 5/7 (cinque settimi) dei suoi componenti.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzione, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Art. 11

Organo di Controllo

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione, il quale in occasione della nomina, dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri e dovrà essere nominato il Presidente. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina dell'organo di controllo, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma che precede.

L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai

Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione procede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una società di revisione legale.

In occasione della nomina, dovrà essere stabilito se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l'incarico all'organo di controllo. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina del Revisore Legale dei Conti o della Società di Revisione, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente statuto.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori legali dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà il liquidatore determinandone i poteri -, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore (fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge), sentito il parere dell'organo di controllo e previo parere favorevole dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore di cui all'art. 45, comma primo, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i..

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 217/2017 e s.m.i..

Art. 14

Vigilanza

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 15

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 16

Disciplina Transitoria

L'efficacia del presente statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma secondo, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), e s.m.i. (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma decimo, del medesimo D.Lgs. 117/2017). Resta ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prima del suddetto termine; in tal caso il presente statuto diverrà efficace con l'iscrizione della Fondazione in detto Registro.

F.to: Mario Secolo - Mara Lina Samogin - Michela Possamai - Umberto Simonetti - Giovanni Sallemi - Gianluigi Fabbian - Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)

Certificazione di conformità di copia digitale
a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta Francesca Guizzo, Notaio in Jesolo, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al giorno 7 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia per estratto composta di numero 39 (trentanove) fogli e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo conservato al n. 22.580 di repertorio e n. 5.834 di raccolta dei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Jesolo, nel mio studio in Via C. Battisti n. 105, il giorno quattro novembre duemilaventicinque (4.11.2025).

File firmato digitalmente dal notaio Francesca Guizzo